

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018

311/2018/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 918/2017/R/IDR, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AI CASI DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021^a riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, come modificato dall'art. 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;

- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario” (di seguito: deliberazione 307/2016/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la determina 31 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- il Comunicato, pubblicato il 17 maggio 2018 sul sito internet dell’Autorità, avente ad oggetto “Obblighi tariffari e di qualità tecnica del servizio idrico integrato”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che l'Autorità (prima "l'Agenzia"):
 - "predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";
 - "approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti";
 - "nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere (...)";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";
- l'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, prevede, infine, quale clausola di carattere generale, che "l'Autorità (...), in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento

delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale - previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all’Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR, l’Autorità ha richiamato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine tener conto: *i)* delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii)* della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
 - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato;
- il comma 3.1, della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell’aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all’anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2017 o, in mancanza, con quelli

dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;

- il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti;
- la deliberazione 918/2017/R/IDR, al comma 13.4, prevede poi che, ove il sopra citato termine del 30 aprile 2018 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 13.5 dispone che decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 13.4, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- il comma 13.6, della deliberazione in parola, dispone che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del richiamato comma 13.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire

- nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
 - ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
 - l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali sono divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica sono stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
 - la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
 - il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, è finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata, poi, definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- nel disciplinare le tariffe applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2018, il comma 15.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR, fa salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della menzionata deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 del citato provvedimento 664/2015/R/IDR;
- in particolare, in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR dispone che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
 - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A della richiamata deliberazione 664/2015/R/IDR, come aggiornato e integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- inoltre, il comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR dispone che laddove si rinvenga la mancanza strutturale dei requisiti definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- con riferimento alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR ha aggiunto a quelle già previste per il primo periodo regolatorio (riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, alla mancata adozione della Carta dei servizi, alla fatturazione di un consumo minimo impegnato all'utenza domestica), ulteriori casistiche, connesse in particolare

all'evoluzione normativa nel frattempo intercorsa, disponendo che siano esclusi anche:

- tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente;
- le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- decorso il termine del 30 aprile 2018, previsto per l'invio dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare i dati e gli atti necessari alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle modalità di cui alla determina 1/2018 – DSID;
- taluni dei soggetti competenti richiamati al precedente alinea hanno informato l'Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie di propria pertinenza; tuttavia per alcune delle gestioni coinvolte - pur avendo l'Ente di governo dell'ambito comunicato l'imminente conclusione dell'iter previsto per il perfezionamento della proposta tariffaria - non sembrano essere stati ottemperati gli obblighi di invio dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della definizione delle tariffe, ricadendo nelle fattispecie di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- inoltre, in taluni casi (perlopiù interessati da processi - ancora in corso - di integrazione delle gestioni, ovvero di riordino organizzativo degli Enti di governo dell'ambito) si è riscontrata la protratta inosservanza degli obblighi di predisposizione tariffaria, relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, in violazione di quanto previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- dalle informazioni e dai dati comunque comunicati all'Autorità, risulta, poi, che numerose gestioni ricadono nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR; in particolare, le ricognizioni svolte dagli Enti di governo dell'ambito hanno individuato numerosi gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/06.

RITENUTO CHE:

- sia necessario consolidare i risultati fino ad oggi raggiunti nel riordino del settore e rafforzare il contesto di certezza e stabilità nel quale agire per determinare i corrispettivi all'utenza;
- in particolare, il tempestivo recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare il processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche - richiamate al comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR - specificate al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e al comma 9.6 della citata deliberazione 918/2017/R/IDR, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie, comunicando ad essi che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del medesimo comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ovvero del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- sia opportuno, nell'ambito delle azioni di cui al precedente alinea, prevedere una disciplina di verifica e controllo ulteriore qualora perdurino le cause di determinazione delle tariffe d'ufficio, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ovvero le cause di esclusione dell'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione;
- nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'aggiornamento delle tariffe ai sensi del MTI-2 come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 13.5 della deliberazione 918/2017/R/IDR, degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza del gestore, di cui al comma 13.4, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- sia necessario, in coerenza col principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'eseguire le azioni sopra richiamate, tenga anche conto dell'attuale stato dei procedimenti avviati con deliberazione 307/2016/R/IDR, ancora in corso, provvedendo quindi, unitamente alle suddette diffide, a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali si sia rinvenuta la protratta inosservanza degli obblighi di predisposizione tariffaria relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, in violazione di quanto previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;

- sia opportuno conferire mandato al medesimo Direttore anche per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, incluse quelle relative all'applicazione dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/00, relativo alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici affinché proceda ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente alle gestioni che risultano ricadenti nelle casistiche richiamate al comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR ed esplicitate all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, di esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell'Autorità, cui quest'ultima è vincolata da preventivi disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all'utenza nell'applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche - richiamate al comma 15.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR - specificate al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e al comma 9.6 della citata deliberazione 918/2017/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida dei gestori che ricadono nelle casistiche in parola e per la definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni ivi contemplate, anche tenendo conto di quanto previsto dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 267/00;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici, affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, ai sensi del comma 13.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di prevedere che il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, nell'ambito delle azioni di cui al precedente punto 2, provveda a diffidare altresì gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti per i quali, nell'ambito dei procedimenti avviati con deliberazione 307/2016/R/IDR, si sia rinvenuta la protratta inosservanza degli obblighi di predisposizione tariffaria relativamente a ciascuna annualità del periodo 2016-2019, in violazione di quanto previsto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
4. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla conclusione delle istruttorie di approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, anche con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, richiamati al comma 15.1, della deliberazione 918/2017/R/IDR ed esplicitati all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni